

proposta di legge n. 275

a iniziativa del Consigliere ROCCHI, ORTENZI
presentata in data 24 ottobre 2008

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9
“TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO”

Signori Consiglieri,

la rilevazione statistica costante ed in tempo reale del flusso turistico regionale è un elemento indispensabile per produrre informazioni volte a:

- a) verificare e definire i programmi regionali di promozione turistica di cui all'articolo 3 della l.r. 9/2006 (Testo unico in materia di turismo);
- b) far conoscere e orientare gli operatori turistici pubblici e privati verso nuove opportunità di sviluppo turistico e al contempo a fungere da solida base su cui impostare nuove strategie promozionali.

Tenuto conto che, nella fase attuale, i centri di informazione e di accoglienza turistica, di cui agli articoli 5, comma 2, lettera b), e quelli di cui all'articolo 7 della l.r. 9/2006, che sono coordinati e gestiti dalle Province, non sono in grado di

garantire, per difficoltà operative, l'espletamento dell'attività di rilevazione statistica e di comunicazione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi alle presenze turistiche nell'ambito regionale.

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene opportuno procedere ad alcune modifiche della l.r. 9/2006 volte a ridefinire il sistema dei rapporti tra gli enti deputati alla rilevazione turistica.

In particolare, la presente proposta di legge prevede che il coordinamento dei punti di informazione e di accoglienza turistica sia esercitato dalla Regione. Conseguentemente è abrogata la disposizione che prevedeva in capo alla Provincia le funzioni di coordinamento degli IAT.

Pertanto, gli IAT assicurano l'attività di rilevazione statistica e comunicazione di dati e informazioni direttamente alla Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 1

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è aggiunta la seguente:

“m bis) il coordinamento dei punti di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e di quelli di cui all'articolo 7.”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2006 le parole: “al coordinamento e” sono soppresse.

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2006 è abrogata.

4. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 9/2006 le parole “Provincia competente per territorio” sono sostituite dalla seguente “Regione”.

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 9/2006 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Gli IAT assicurano l'attività di rilevazione statistica e comunicano alla Regione i dati e le informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.